



**COMUNE DI PONTERANICA**

**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**  
**L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2007

**INDICE**

- Art. 1**    **Oggetto del Regolamento**
- Art. 2**    **Dichiarazione**
- Art. 3**    **Abitazione principale**
- Art. 4**    **Aree fabbricabili**
- Art. 5**    **Versamento dell'imposta**
- Art. 6**    **Accertamento**
- Art. 7**    **Interessi**
- Art. 8**    **Incentivi al personale addetto**
- Art. 9**    **Disposizioni finali**

## **ART. 1           OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento emanato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'ente in materia di imposta comunale sugli immobili.

## **ART. 2           DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 53 dell'art.37 del D.L. 04 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 04 agosto 2006 n.248, e dal comma 174 dell'art.1 della Legge Finanziaria n.296/2006, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I., di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504.
2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o modificazioni per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti è ammessa la presentazione della DENUNCIA o DICHIARAZIONE I.C.I. dal momento del verificarsi dell'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva e comunque non oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
4. La DENUNCIA o DICHIARAZIONE può essere presentata utilizzando sia il modello approvato dal Ministero sia quello eventualmente predisposto dall'Amministrazione comunale.

## **ART. 3           ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti, e precisamente:
  - genitori
  - figli
  - fratelli/sorellea condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito. Tale beneficio decorre dalla data di effettivo trasferimento della residenza.
2. Nel caso in cui l'occupante dell'abitazione concessa in uso gratuito sia anche comproprietario della stessa, l'aliquota agevolata può essere applicata anche dagli altri comproprietari che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, mentre la detrazione per abitazione principale spetta solo al comproprietario che occupa l'immobile.
3. La condizione di cui al comma 1 deve essere dichiarata con atto scritto controfirmato da entrambi i soggetti del rapporto di concessione dell'immobile da presentare al momento del verificarsi dell'evento o comunque entro il termine di versamento del saldo. Tale atto ha validità dall'anno in cui viene presentato ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni nel rapporto di concessione stesso; in tal caso il soggetto interessato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto le variazioni intervenute.

4. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **ART. 4 AREE FABBRICABILI**

1. Periodicamente la Giunta Comunale stabilisce i valori delle aree fabbricabili e ne dà adeguata informazione ai contribuenti.

#### **ART. 5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Comune oppure al concessionario della riscossione su apposito conto corrente postale intestato al Comune o al predetto concessionario o altra forma prevista dalla normativa. Al fine di agevolare il pagamento, il Comune oppure il concessionario possono inviare ai contribuenti moduli prestampati per il versamento.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a €5,16. Non si dà luogo a rimborsi quando la somma risulta inferiore a €5,16.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

#### **ART. 6 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n.218 e dall'apposito Regolamento Comunale.

#### **ART. 7 INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 08 maggio 1998 n.146 la misura degli interessi dovuti è pari al tasso legale previsto per i tributi erariali.

#### **ART. 8 INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO**

1. Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

## **ART. 9           DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di tributi locali e al Regolamento per la disciplina generale delle entrate.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.